



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. 3260

Crissolo, 30.12.2013

ORDINANZA N. 30/2013

OGGETTO: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentano la vendita di bevande in vetro per i giorni: dalle ore 16.00 del 31.12.2013 alle ore 08.00 del 01.01.2014.

Ritenuto che per la serata di martedì 31 dicembre 2013 è prevista la manifestazione "Capodanno in Piazza", con musica, festa e animazione;

Ritenuto che tale manifestazione porterà un elevato afflusso di persone;

Considerato che il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade del paese può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro;

Ritenuto che per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti;

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

ORDINA

dalle ore 16.00 del 31.12.2013 alle ore 08.00 del 01.01.2014:

- 1** è vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglia o bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).
- 2** è vietato consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
- 3** di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro solo all'interno del locale.
- 4** deve essere esposto in modo visibile al pubblico, il presente divieto.
- 5** resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e in lattina.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di Cuneo ; alla Questura di Cuneo; Al Comando Stazione Carabinieri di Paesana.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento. **La trasgressione alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, saranno punite con sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis de I D.Lgs. 267/2000, secondo le procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.**

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL VICE SINDACO
F.to RE Fabrizio